

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Premesso che:

il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM) è organo tecnico - consultivo e rappresentativo previsto dalla legge n. 508 del 1999 (*Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati*). Secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge citata, il CNAM esprime pareri e proposte sugli schemi di regolamento riguardanti i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti, i requisiti di idoneità delle sedi, i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzione con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati, sui regolamenti didattici degli istituti, sul reclutamento del personale docente e sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutica;

considerato che:

l'ultima riunione del CNAM si è tenuta il 13 febbraio 2013 e che da allora il mandato di tale organismo non è stato più prorogato. Questa *impasse* ha provocato per anni un'evidente paralisi nel sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, escludendo totalmente i pareri di docenti e studenti dall'ambito dei settori richiamati in premessa;

durante un'audizione tenutasi il 15 marzo 2015 presso la 7^a Commissione permanente del Senato la Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca *pro-tempore*, Stefania Giannini, aveva preso l'impegno di procedere nel modo più rapido possibile all'istituzione del nuovo CNAM;

successivamente, nonostante le dichiarazioni della Ministra, nel comma 27 dell'articolo 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetta "Buona Scuola") è stato stabilito che «*nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci*»;

nell'estate 2015 sul sito internet *change.org* è stata lanciata una petizione con la quale si chiedeva l'immediata ricostituzione del CNAM, e in pochi giorni la campagna ha raccolto oltre 2000 firme, poi recapitate alla Ministra *pro-tempore*;

con Decreti Dipartimentali nn. 2326 del 19.10.2015 e 2454 del 02.11.2015 il MIUR ha istituito una commissione che, nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del CNAM, svolge esclusivamente valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi Afam;

lo scorso 10 ottobre il sottosegretario Salvatore Giuliano, nel rispondere all'interrogazione 5-00479 presentata dal deputato Marin ha annunciato come imminente *«l'adozione del Regolamento per l'assunzione del personale del comparto AFAM che, a distanza di ben 19 anni dalla legge n. 508 del 99, questo Ministero ha trasmesso in data 7 agosto scorso al DAGL ai fini dell'iscrizione alla riunione preparatoria del Consiglio dei ministri»*;

la Nota di Aggiornamento al DEF recentemente presentata alle Commissioni Parlamentari e lì approvata annuncia che *«nel settore dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) si procederà al completamento del processo di riforma del sistema di reclutamento, si valuterà un possibile piano di riassetto complessivo del sistema e di riordino dell'offerta formativa»*; prevede, inoltre, quale collegato alla decisione di bilancio, un *«Disegno di legge recante disposizioni in materia di istruzione, università, alta formazione artistica, musicale e coreutica, ricerca e attività sportiva scolastica e universitaria, nonché di riassetto, semplificazione e codificazione della normativa dei medesimi settori»*;

si chiede di sapere quando il Ministro in indirizzo intenda procedere al rinnovo del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, e se intenda farlo prima dell'emanazione di provvedimenti riguardanti proprio delicate materie, quali il reclutamento, di competenza dell'organo tecnico previsto dalla Legge, i cui pareri non paiono surrogabili in alcun modo da altre commissioni, comitati o gruppi di lavoro fin qui costituiti.